

Circolare n. 1/2014

Legge di stabilità 2014 – Principali novità

In sintesi:

Aumento detrazioni IRPEF per redditi di lavoro dipendente e assimilati	A decorrere dall'1.1.2014, vengono incrementate le detrazioni IRPEF spettanti ai titolari di: <ul style="list-style-type: none">• redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni);• alcuni redditi assimilati al lavoro dipendente (es. compensi dei soci lavoratori delle cooperative, borse di studio, compensi per rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, compresi i contratti di "lavoro a progetto"). Gli incrementi delle detrazioni spettano ai titolari di un reddito complessivo fino a 55.000,00 euro.
Riordino o riduzione delle detrazioni IRPEF per oneri	Viene previsto il riordino, entro il 31.1.2014, delle detrazioni IRPEF del 19% per oneri (es. spese mediche, istruzione, interessi passivi ...). Qualora entro tale termine non vengano adottati i provvedimenti di riordino, <u>la misura della detrazione IRPEF per tali oneri è ridotta:</u> <ul style="list-style-type: none">• dal 19% al 18%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;• al 17%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.
Aumento detrazioni IRPEF per interventi di recupero edilizio (ex 36%)	Per gli interventi volti al <u>recupero del patrimonio</u> edilizio, la detrazione IRPEF è pari al: <ul style="list-style-type: none">• 50%, per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2014;• 40%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.

<p>Aumento detrazione IRPEF per acquisto di mobili ed elettrodomestici</p>	<p>La detrazione IRPEF del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (con determinate caratteristiche), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero edilizio, si applica alle spese sostenute fino al 31.12.2014. L'acquisto è detraibile nel limite di 10.000 euro.</p>
<p>Aumento detrazioni IRPEF/IRES per interventi di riqualificazione energetica</p>	<p>Per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, spetta una detrazione IRPEF/IRES del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014; • 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015. <p>Per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, oppure per gli interventi che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione è stabilita nella misura del:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65%, per le spese sostenute dal 6.6.2013 al 30.6.2015; • 50%, per le spese sostenute dall'1.7.2015 al 30.6.2016.
<p>Detrazioni IRPEF/IRES per interventi antisismici</p>	<p>Per gli interventi antisismici effettuati su costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive, ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità, le cui procedure autorizzatorie sono attivate a decorrere dal 4.8.2013, si beneficia di una detrazione IRPEF/IRES pari al:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 65%, per le spese sostenute fino al 31.12.2014; • 50%, per le spese sostenute dall'1.1.2015 al 31.12.2015.
<p>Contributo di solidarietà</p>	<p>Viene prorogata dall'1.1.2014 al 31.12.2016 l'applicazione del contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo IRPEF eccedente l'importo di 300.000 euro lordi annui.</p>
<p>Deducibilità perdite su crediti</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, per tutti i soggetti e indipendentemente dai principi contabili adottati, in presenza di eventi realizzativi che determinino la cancellazione del credito dal bilancio (es. cessione <i>pro soluto</i> del credito, transazione con rinuncia definitiva del debito, rinuncia del credito), è possibile dedurre la perdita senza dover dimostrare la presenza degli elementi certi e precisi.</p>

<p>Deducibilità dei canoni di <i>leasing</i></p>	<p>A decorrere dai contratti di <i>leasing</i> stipulati dall'1.1.2014, viene ridotto il periodo minimo entro il quale ripartire ai fini fiscali il "monte canoni" totale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>per i beni mobili delle imprese (fatta eccezione per i veicoli</u> diversi da quelli utilizzati esclusivamente quali beni strumentali nell'esercizio dell'impresa, adibiti ad uso pubblico ovvero concessi in uso promiscuo ai dipendenti), si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento "tabellare" a 1/2 del suddetto periodo; • <u>per i beni immobili</u> delle imprese, si passa dai 2/3 del periodo di ammortamento "tabellare", con un minimo di 11 anni e un massimo di 18 anni, ad un periodo "fisso" di 12 anni; • <u>per gli immobili dei professionisti</u>, si passa ad una durata minima fiscale di 12 anni.
<p>Rivalutazione beni d'impresa</p>	<p>Le imprese che adottano i principi contabili nazionali possono rivalutare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i beni materiali e immateriali, con esclusione di quelli alla cui produzione e scambio è diretta l'attività dell'impresa, nonché le partecipazioni in società controllate o collegate iscritte tra le immobilizzazioni, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2012; • mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva sui maggiori valori iscritti, pari al 16% (per i beni ammortizzabili) ovvero al 12% (per i beni non ammortizzabili). <p>Per le imprese con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, <u>la rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio al 31.12.2013.</u></p> <p>L'imposta sostitutiva è versata in tre rate annuali di pari importo, senza interessi.</p> <p>I maggiori valori iscritti in bilancio si considerano fiscalmente riconosciuti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in generale, <u>dal periodo d'imposta 2016</u>; • agli specifici fini della determinazione delle <u>plusvalenze e delle minusvalenze, a decorrere dall'1.1.2017.</u> <p>È inoltre prevista la possibilità di <u>affrancare il saldo attivo di rivalutazione</u>, mediante il versamento di un'ulteriore imposta sostitutiva del 10%.</p>

<p>Riallineamento valori operazioni straordinarie</p>	<p>Viene prevista la possibilità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • riallineare i valori civili e fiscali dei beni materiali e immateriali, nonché delle partecipazioni immobilizzate, acquisiti con operazioni straordinarie effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, mediante l'assolvimento della stessa imposta sostitutiva del 16% o del 12% prevista per la rivalutazione; • riallineare i maggiori valori delle partecipazioni di controllo iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi e altre attività immateriali, derivanti da operazioni effettuate dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, con applicazione di un'imposta sostitutiva del 16%.
<p>Rideterminazione costo fiscale partecipazioni e terreni</p>	<p><u>Entro il 30.6.2014 è possibile rideterminare il costo o valore fiscale di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti</u>, al di fuori del regime d'impresa, alla data dell'1.1.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • facendo redigere un'apposita perizia asseverata di stima della partecipazione o del terreno, da un professionista abilitato; • versando un'imposta sostitutiva del 2% (partecipazioni "non qualificate") o del 4% (partecipazioni "qualificate" e terreni). <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in unica soluzione, entro il 30.6.2014; • oppure in tre rate annuali scadenti il 30.6.2014, il 30.6.2015 e il 30.6.2016, con l'applicazione del 3% di interessi. <p>I soggetti che hanno già effettuato una precedente rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni possono <u>destrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.</u></p>

<p>Deduzione IRAP per l'incremento occupazionale</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014, per i soggetti che incrementano il numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente, è prevista la deducibilità, ai fini IRAP, del costo del personale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per il periodo d'imposta in cui è avvenuta l'assunzione e per i due successivi; • per un importo annuale non superiore a 15.000,00 euro per ciascun nuovo dipendente assunto; • nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale classificabile nelle voci B.9 e B.14 del Conto economico.
<p>Transfer pricing</p>	<p>La disciplina in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2007, si applica anche ai fini IRAP.</p> <p>Le società che operano nel settore della raccolta di pubblicità <i>on line</i> e nei servizi ad essa ausiliari, nella determinazione del reddito d'impresa relativo alle operazioni con società non residenti che direttamente o indirettamente le controllano o ne sono controllate, devono utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria attività.</p>
<p>Regime IVA della somministrazione di alimenti e bevande</p>	<p>A decorrere dalle operazioni effettuate dall'1.1.2014, sono soggette all'applicazione <u>dell'aliquota IVA del 10% le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate anche mediante distributori automatici</u> (ovunque ubicati), comprese le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande.</p> <p>I prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei contratti di somministrazione in esame, stipulati entro il 4.8.2013, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all'incremento dell'aliquota IVA.</p>

<p>Acquisto di servizi di pubblicità on-line (c.d. "Web Tax")</p>	<p>Dall'1.7.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i soggetti passivi IVA che intendono acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on-line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana; • gli spazi pubblicitari on-line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (c.d. servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on-line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'Amministrazione finanziaria italiana. <p>Tale disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.</p>
<p>Acquisto dei servizi di pubblicità on-line</p>	<p>Per l'acquisto dei servizi di pubblicità on-line e dei servizi ad essa ausiliari, è disposto l'obbligo dell'utilizzo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • del bonifico bancario o postale, dal quale devono risultare i dati del beneficiario; • ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario.
<p>Sanatoria seconda rata IMU del 2013</p>	<p>Nel caso di <u>insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013</u>, scaduta il 16.12.2013, non sono dovute sanzioni e interessi qualora la differenza sia corrisposta entro il termine di versamento della prima rata per il 2014 (con scadenza il 16.6.2014).</p>
<p>Abolizione dell'IMU per l'abitazione principale</p>	<p><u>A decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per le abitazioni principali e le relative pertinenze</u>, ad eccezione delle unità immobiliari "di lusso", censite nelle categorie A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).</p>

<p>Immobili esclusi dall'IMU</p>	<p>A decorrere dal 2014, l'IMU non è dovuta per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali; • un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia; • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; • i fabbricati rurali ad uso strumentale.
<p>Deducibilità dell'IMU dal reddito di impresa e di lavoro autonomo</p>	<p>Viene prevista la <u>parziale deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo.</u></p> <p><u>L'IMU rimane invece indeducibile ai fini IRAP,</u> a prescindere dalla tipologia dell'immobile.</p> <p>L'IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 30%, per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013; • 20%, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.
<p>Applicazione dell'IRPEF sugli immobili non locati situati nello stesso Comune dell'immobile abitazione principale</p>	<p>A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013, viene stabilito che il reddito degli immobili ad uso abitativo, assoggettati ad IMU, non locati e situati nello stesso Comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione principale, concorre alla formazione della base imponibile dell'IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%.</p>

<p>Imposta Unica Comunale (IUC)</p>	<p>A decorrere dall'1.1.2014 viene istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quello costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura ed al loro valore; • quello collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. <p>La IUC si compone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dell'IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali; - della componente riferita ai servizi comunali, che si articola: <ul style="list-style-type: none"> • nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile; • nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. <p>L'imposta non si aggiunge alle predette imposte sugli immobili (IMU, TASI e TARI) ma in realtà è un tentativo di razionalizzazione e coordinamento delle medesime.</p>
<p>Tributo per i servizi indivisibili (TASI)</p>	<p>Dall'1.1.2014 si applica il <u>nuovo tributo per i servizi indivisibili (TASI)</u>, destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera collettività.</p> <p>Il presupposto impositivo è dato dal possesso o dalla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'IMU, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.</p>
<p>Tassa sui rifiuti (TARI)</p>	<p><u>In luogo della TARES, che viene abrogata, dall'1.1.2014 si applica la nuova tassa sui rifiuti (TARI)</u>, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.</p> <p>La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.</p>

<p>Cessione del contratto di <i>leasing</i></p>	<p>A decorrere dall'1.1.2014, la cessione dei contratti di <i>leasing</i> aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire, è soggetta ad <u>imposta di registro del 4%, anche ove l'atto risulti soggetto ad IVA.</u></p> <p>L'imposta si applica al corrispettivo pattuito per la cessione, aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.</p>
<p>Aumento IVAFE</p>	<p>A decorrere dal 2014, l'imposta patrimoniale sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti in Italia (IVAFA) <u>aumenta dallo 0,15% allo 0,2%.</u></p>
<p>Notai: conto dedicato per gli atti immobiliari e di cessione d'azienda</p>	<p>In relazione agli atti di trasferimento della proprietà di immobili o di aziende, oppure agli atti di trasferimento, costituzione o estinzione di altri diritti reali su immobili e aziende, viene previsto l'obbligo di <u>versare su un apposito conto dedicato il prezzo/corrispettivo e le altre somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese, imposte e contributi.</u></p> <p>Gli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo sono versati alla parte venditrice, a cura del notaio/pubblico ufficiale, solo dopo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • siano state portate a termine le formalità di registrazione e di trascrizione; • sia stata verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto.
<p>Pagamento dei canoni di locazione di immobili abitativi</p>	<p>I pagamenti riguardanti i canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, devono essere corrisposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>con modalità che escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilità,</u> anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore; • <u>indipendentemente dal relativo importo.</u>

<p>Visto di conformità sulle dichiarazioni per la compensazione dei crediti</p>	<p><u>I contribuenti che utilizzano in compensazione “orizzontale” (quindi per il pagamento di altri tributi) nel modello F24 crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all’IRAP, per importi superiori a 15.000,00 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito</u>, a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2013.</p> <p>In alternativa al visto di conformità, la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del soggetto cui è demandata la revisione legale dei conti di cui all’art. 2409-<i>bis</i> c.c., attestante la verifica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili; • della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione.
<p>Definizione dei ruoli</p>	<p>I contribuenti possono definire in modo agevolato le somme derivanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dai ruoli emessi da uffici statali, Agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni, consegnati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013; • dagli accertamenti esecutivi emessi dalle Agenzie fiscali e affidati agli Agenti della Riscossione fino al 31.10.2013. <p>Per effetto della definizione non sono dovute le somme a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e di interessi di mora.</p> <p>La definizione avviene quindi mediante il versamento in un’unica soluzione, entro il 28.2.2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delle somme originariamente iscritte a ruolo a titolo di imposta e sanzioni, ovvero del residuo; • degli aggi di riscossione; • degli interessi diversi da quelli sopra indicati. <p>Sono escluse dalla definizione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna emesse dalla Corte dei Conti.</p>

<p>Reclamo e mediazione: nuove procedure</p>	<p>Per gli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate di valore non superiore a 20.000,00 euro, il contribuente, prima dell’eventuale ricorso, deve notificare l’atto di reclamo e tentare di definire la controversia mediante mediazione.</p> <p>Tale disciplina viene modificata stabilendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la presentazione del reclamo non è più prevista a pena di inammissibilità del ricorso, ma diventa una condizione di procedibilità dell’azione; • notificato il reclamo, la mediazione deve essere stipulata entro 90 giorni dalla notifica di tale atto (si applica la sospensione feriale dei termini processuali); • sino al termine dei 90 giorni dalla notifica del reclamo, la riscossione degli importi richiesti con l’atto reclamato è sospesa; • l’accordo di mediazione ha effetto anche in merito ai contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi; • a prescindere dal diniego di mediazione o dall’accoglimento parziale del reclamo, il termine di 30 giorni entro cui occorre provvedere alla costituzione in giudizio decorre dallo spirare dei menzionati 90 giorni. <p>Le novità operano a decorrere dagli atti notificati dal 3.3.2014.</p>
<p>Potenziamento ACE</p>	<p>L’aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale, rilevante ai fini dell’Aiuto alla crescita economica (ACE), è fissata al:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2014; - 4,5%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2015; - 4,75%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2016. <p>Gli acconti delle imposte sui redditi dovuti per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2014 e al 31.12.2015 devono essere calcolati utilizzando l’aliquota di rendimento prevista per il periodo d’imposta precedente (es. nel 2014 il 3%).</p>

Approfondimenti:

Vista la quantità e la complessità delle novità introdotte eventuali approfondimenti saranno trattati in successive circolari di studio.